

SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008

Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce
le scambiamo, allora tu ed io abbiamo
sempre una mela ciascuno.
*Ma se tu hai un'idea, ed io ho
un'idea, e ce le scambiamo,
allora abbiamo entrambi due
IDEE!!*



INDICE

PREMESSA	3
IL DECRETO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO	4
IL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA	5
LE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE	6
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	7
IL DATORE DI LAVORO	8
IL PREPOSTO	9
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)	10
IL MEDICO COMPETENTE	11
IL LAVORATORE	12
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.)	14
I SERVIZI DI EMERGENZA	15
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DIVIETO DI FUMO	17

PREMESSA

Dal 9 aprile 2008 è in vigore il decreto legislativo n. 81 in attuazione della Legge 123/2007, denominato “testo unico” sulla salute, l’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro, sostituendo il Decreto 626/94 e riordinando la normativa in materia.

La normativa italiana sulla salute e sicurezza sul lavoro si è evoluta nel tempo.

Le principali tappe sono così riassumibili:

- Risalgono agli anni tra la fine del 1800 e l’inizio 1900 i primi provvedimenti (limitati, però, ad alcune attività industrialiparticolarmente pericolose);
- Negli anni 1955-56 furono approvati importanti decreti sulle Norme di prevenzione degli infortuni (DPR 547/55), l’igiene del lavoro (DPR303/56), i lavori nelle costruzioni (DPR 164/56), lavori in sotterraneo, cassoni ad aria compressa;
- Dal 1988 la normativa italiana ha recepito varie direttive UE, tra cui quelle sul rumore, piombo, amianto e sui rischi rilevanti (Legge Seveso);
- Nel 1994 l’Italia approva il Decreto legislativo n. 626, che recepisce la direttiva n. 89/391/ CEE (principi generali, obblighi di valutazione dei rischi, doveri e diritti, informazione e formazione) ed altre 7 direttive su rischi specifici (Luoghi di lavoro, Attrezzature, DPI, Movimenti dei carichi, VDT, Agenti pericolosi);
- Tra il 1994 e il 2007 vengono recepite numerose altre direttive dell’UE (Cantieri, Agenti chimici , Atmosfere esplosive.....)e viene approvata la legge n. 123/2007, che innova ulteriormente la normativa (appalti e costi della sicurezza, diritti dei RLS,trasparenza delle informazioni, sanzioni amministrative).



IL DECRETO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Il Decreto Legislativo n. 81/2008, come prima il D.Lgs. 626/94:

- Costituisce la normativa fondamentale italiana in tema di valutazione e prevenzione da tutti i rischi sul lavoro;
- Prescrive misure di tutela in tutte le aziende, grandi e piccole, pubbliche e private;
- Ricomprende tutte le normative precedenti sulla salute, l'igiene e la sicurezza sul lavoro, assorbendo e abrogando anche i DPR degli anni 1955/56 e il D.Lgs. 626/94
- Contiene obblighi e diritti, prescrizioni e sanzioni (come il D.Lgs. 626/94);
- Non contiene alcune normative particolari, per le quali vigono altri decreti, ad esempio gli obblighi di valutazione dei rischi per la lavoratrici in gravidanza, maternità e puerperio (D.Lgs. 151/2001), le norme per la prevenzione degli incidenti rilevanti (D.Lgs.334/99, "Seveso") e le norme sulla sicurezza antincendio e sulla gestione delle emergenze (D.M.10/3/98)



Il D.Lgs. n. 81/2008 contiene norme per la tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, e tutti coloro che possono essere equiparati ai lavoratori, esempio gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i volontari.

IL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

Il “Testo Unico” prevede specifiche funzioni per le diverse figure ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro;



Quindi ogni figura ha obblighi responsabilità e diritti; l'interazione di questi ruoli e funzioni costituisce un sistema aziendale di sicurezza.

LE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE

- Valutare tutti i rischi;
- Eliminare i rischi, e ove non sia possibile ridurli al minimo;
- Ridurre i rischi alla fonte;
- Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che meno pericoloso;
- Attuare prima le misure collettive di protezione e poi quelle individuali;
- Sorveglianza sanitaria;
- Informare e formare i lavoratori.





IL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE “LA VALUTAZIONE DEI RISCHI”

L'elemento cardine del sistema di prevenzione e protezione aziendale del D.Lgs 81/08 è l'obbligo della valutazione dei rischi a carico del datore di lavoro

Vanno valutati i rischi:

- Generali d' impresa;
- Specifici di ogni posizione di lavoro.

La valutazione dei rischi deve essere riportata in un documento (DVR), sempre presente in azienda, che deve contenere anche:

- I criteri adottati per la stessa valutazione;
- Le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale conseguenti alla valutazione;
- La programmazione (tempi e investimenti) delle misure necessarie al continuo miglioramento dei livelli di sicurezza;
- L'individuazione delle procedure per attuare le misure e i ruoli dell'organizzazione aziendale che vanno assegnati a soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- L'individuazione delle mansioni che eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;

In alcune situazioni lavorative, deve essere predisposto anche un documento di valutazione dei rischi da interferenza. Il DUVRI deve essere elaborato qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformità a quanto disposto dal dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Sono esclusi dal campo di applicazione gli interventi esterni configurabili come prestazioni intellettuali o le semplici attività di consegna di merce o beni.

I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

IL DATORE DI LAVORO

E' IL soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare del potere decisionale e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano poteri di gestione e autonomi poteri decisionali e di spesa.

Gli obblighi

- Deve garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- Verifica che vengano osservate le misure generali di tutela e rispettate le norme sull'igiene e la sicurezza dell'ambiente;
- Designa il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- Designa i lavoratori incaricati del pronto soccorso, dell'antincendio e gestione dell'emergenza, previa adeguata formazione;
- Nomina il Medico Competente;
- Informa e forma i lavoratori;
- Consulta il rappresentante dei lavoratori nei casi previsti;
- Effettua la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- Convoca la riunione periodica;



Inoltre il datore di lavoro

Aggiorna le misure di prevenzione. Adotta le misure adeguate per controllare le situazioni di rischio, adotta le misure per la prevenzione incendi e la gestione delle emergenze, fornisce ai lavoratori i necessari e idonei mezzi di protezione (D.P.I.), permette ai lavoratori tramite il loro rappresentante (RLS) di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute, tiene il registro degli infortuni.

I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

IL PREPOSTO

- E' colui che, nell'ambito dell'organizzazione, sovrintende alle attività di un determinato gruppo di lavoro e lavoratori in materia di prevenzione e protezione. In ordine all'esecuzione e alla disciplina del lavoro, a lui sono conferiti i poteri gerarchici necessari alla sorveglianza e al controllo del comportamento dei lavoratori, secondo le direttive impartite dai dirigenti datori di lavoro.

- Il preposto assume un ruolo chiave nel sistema di tutela della sicurezza sul luogo di lavoro. A lui può essere affidato il compito di realizzare concretamente le misure antinfortunistiche predisposte dal datore di lavoro ed in questo ambito egli ne diventa il rappresentante diretto. Egli può e deve pretendere dal lavoratore il rispetto incondizionato delle procedure e degli accorgimenti volti a minimizzare il rischio di infortunio.

- Per realizzare tutto ciò, il preposto deve essere messo dal datore di lavoro o dal dirigente nella condizione, non semplicemente giuridica e formale, ma anche e soprattutto di fatto, di poter impartire ordini, istruzioni e direttive ai lavoratori.



PREPOSTO

Criteria per identificare la figura di Preposto

L'individuazione dei preposti, ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica, va compiuta non in relazione alla qualifica rivestita ma piuttosto - per il principio dell'effettività - con riferimento alle reali mansioni svolte, che implicano l'assunzione di fatto di responsabilità, che consentono di impartire ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire.

I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- E' l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali in azienda, ovvero unità produttiva.

IL RESPONSABILE E GLI ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

E' la "Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate" a capo del servizio di prevenzione e protezione (SPP)

Tale figura professionale è un esperto in tema sicurezza.

L'RSPP è nominato dal datore di lavoro e svolge un ruolo di supporto (tecnico) per l'azienda.

Il R.S.P.P. collabora con il datore di lavoro e con il medico competente all'elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

Il nominativo del RSPP deve essere comunicato al RLS e registrato sul documento di valutazione rischi.

Le mansioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono volte a coordinare e gestire tutte le attività finalizzate alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione.

E' anche possibile che il datore di lavoro si auto-nomini RSPP, cioè nei seguenti casi esplicitati dalla legge:

- Aziende artigiane ed industriali, fino a 30 addetti (esclusi gli impianti a rischio, le centrali termoelettriche, gli impianti e i laboratori nucleari, le aziende estrattive e le altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, gli ospedali e le cliniche).
- Aziende agricole e zootecniche, fino a 10 addetti (addetti assunti a tempo indeterminato)
- Aziende della pesca, fino a 20 addetti
- Altre aziende, fino a 200 addetti

L' RSPP quindi può coincidere con tre soggetti diversi: persona interna all'azienda, datore di lavoro, soggetto esterno all'azienda.

I requisiti che l' RSPP deve possedere sono stabiliti dall'art. 32 del D.Lgs.81/2008 e successive modifiche.



I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

IL MEDICO COMPETENTE

Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate ed è specializzato in medicina del lavoro.

Svolge la sorveglianza sanitaria, obbligatoria per i lavoratori esposti a rischi quali ad esempio: piombo, amianto, rumore, videoterminali, agenti cancerogeni o biologici, ecc.

Collabora col datore di lavoro e con il RSPP:

- Alla valutazione dei rischi
- Al programma di attuazione delle misure di tutela
- All'organizzazione del servizio di primo soccorso
- Alla formazione e informazione dei lavoratori

- Deve istituire e aggiornare per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza una cartella sanitaria e di rischio;
- Deve comunicare in riunione periodica i risultati anonimi collettivi;
- Deve effettuare visite mediche ulteriori, su richiesta del lavoratore, se correlate ai rischi professionali
- Deve visitare gli ambienti di lavoro almeno 1 volta l'anno



I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA *IL LAVORATORE*

E' chiunque presta lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro (esclusi i lavoratori domestici)

E' chiunque rientri in questa definizione, compresi i lavoratori con contratto "atipico": lavoratori "in somministrazione"; con "orario ridotto, modulato o flessibile"; a "progetto", ecc.

Sono equiparati ai lavoratori i soci-lavoratori di cooperative, gli studenti universitari e delle scuole che usano laboratori e attrezzi di lavoro in genere.



I DIRITTI DEI LAVORATORI

Ciascun lavoratore ha il diritto di:

- Ricevere informazione e formazione sui rischi e sulle misure di prevenzione;
- Ricevere informazioni sul significato degli accertamenti sanitari che lo riguardano;
- Essere addestrato sull'uso dei dispositivi di protezione individuali (D.P.I.);
- Essere addestrato e istruito sull'uso di attrezzature, macchine ecc.
- Essere rappresentato da un RLS;
- Potersi allontanare ed essere protetto in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato o di prendere le misure più idonee per evitare le conseguenze.

I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

IL LAVORATORE

GLI OBBLIGHI

Ciascun lavoratore deve:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute;
- utilizzare correttamente i macchinari, gli utensili, le sostanze, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e i Dispositivi di Protezione Individuale;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali deficienze di sicurezza e le situazioni di pericolo;
- non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza;
- non compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza propria o di colleghi;
- sottoporsi ai controlli sanitari ove previsti;
- non rifiutare, se non per giustificato motivo, la designazione ai servizi di emergenza, antincendio, ecc.
- contribuire, insieme al datore di lavoro e preposti, all'adempimento degli obblighi posti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



I SOGGETTI DEL SISTEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

E' eletto in tutte le aziende o unità produttive per rappresentare i lavoratori in merito ad aspetti di salute e sicurezza sul lavoro

Esiste un numero minimo di RLS

- 1 sino a 200 dipendenti;
- 3 da 201 a 1000 dipendenti;
- 6 oltre i 1000 dipendenti;

Fino a 15 dipendenti, il RLS può essere individuato su base territoriale o di comparto produttivo; nelle aziende con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto dai lavoratori;

Il RLS può essere nominato a livello territoriale (RLST) o di comparto produttivo e alivello di "sito" (es. porti, centri siderurgici, cantieri...);

Attribuzioni del R.L.S.:

- deve essere formato e disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico.
- è strumento di consultazione e partecipazione. Consente la consultazione dei lavoratori nelle realtà complesse. La sua stessa elezione vuole promuovere e sostenere un clima partecipativo.
- accede ai luoghi di lavoro
- è consultato su valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
- è consultato sulla formazione;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.



PRIMO SOCCORSO

L'addetto al primo soccorso è un lavoratore nominato dal datore di lavoro o dal preposto che sa intervenire ed attivare l'emergenza nel momento in cui nell'azienda si verifica una situazione di emergenza sanitaria.

Gli obblighi per l'organizzazione del primo soccorso nei luoghi di lavoro sono stabiliti dal D.M. 15 luglio 2003 n.388

- Il datore di lavoro prende provvedimenti necessari in materia di primo soccorso tenendo conto della natura delle attività, delle dimensioni dell'azienda o unità produttiva, delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro;
- Il datore di lavoro, se non vi provvede direttamente, designa uno o più lavoratori addetti al primo soccorso;
- I lavoratori non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo;
- La cassetta di primo soccorso deve essere presente in tutte le aziende con almeno 3 lavoratori dipendenti;
- Il pacchetto di medicazione deve essere presente nelle aziende con meno di 3 lavoratori;
- I lavoratori incaricati del primo soccorso devono seguire un apposito corso teorico - pratico, tenuto da personale medico e infermieristico, ripetuto con cadenza triennale almeno per quanto attiene alle capacità di intervento pratico.



LOTTA ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE

L'addetto all'antincendio è un lavoratore nominato dal datore di lavoro o dal preposto che sa intervenire ed attivare l'emergenza nel momento in cui nell'azienda si verifica una situazione di emergenza antincendio.

Gli Addetti Antincendio svolgono, altresì un importante ruolo nella protezione dei lavoratori in caso di emergenza.

Infatti, in caso di emergenza, intervengono sull'evento in corso per controllarne l'evoluzione, per allertare le persone in caso si renda necessario allontanarle dal luogo in cui si trovano, per assicurare un esodo sicuro di tutte le persone presenti in sede ed impedire che persone vadano verso la zona interessata dall'emergenza in atto.

Inoltre, agli Addetti Antincendio è affidata anche la funzione di intervenire sugli impianti di servizio, al solo scopo di interrompere l'erogazione, e sugli impianti antincendio al fine di azionarli manualmente (ove disposto), nonché di indirizzare eventuali Enti Esterni (VVF, Assistenza Medica, ecc.) verso i luoghi in stato di emergenza.

Nel documento di valutazione dei rischi deve essere classificato il rischio di incendio specifico per ogni luogo di lavoro.

- Le classi di rischio di incendio sono definite dal Decreto Ministeriale 01 settembre 2021:
 - rischio di incendio livello 3;
 - rischio di incendio livello 2;
 - rischio di incendio livello 1;
- Il datore di lavoro designa i lavoratori addetti ai servizi di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione, se necessari in base alla classe di rischio;
- La formazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendio è dimensionata per durata e contenuti in base alla classe di rischio;
- I lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo.



APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

L'addetto al controllo della violazione della Legge sul divieto del fumo è un lavoratore nominato dal datore di lavoro o dal preposto che interviene nel momento in cui nell'azienda si verifica una situazione di mancanza di rispetto della legge sul divieto del fumo.

Le leggi sul divieto di fumo in vigore nel nostro paese perseguono il fine primario di tutelare la salute dei non fumatori, estendendo il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico (gli "utenti" sono, per esempio, i lavoratori dipendenti che prestano la loro attività lavorativa in suddetti locali). Il fumo di tabacco, infatti, è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale.



I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche e private individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni.

Resta inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività.

Compiti degli addetti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo.

1. E' compito dei Responsabili: vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle utilizzando gli appositi moduli di contestazione
2. Gli addetti alla sorveglianza del divieto di fumo debbono, in particolare:
 - provvedere affinché, nei locali in cui è previsto il divieto di fumo, siano apposti i cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare l'infrazione.
 - individuare e segnalare uno o più locali quali "smoking areas", se individuati dall'Amministrazione Comunale;
 - sorvegliare affinché sia rispettato il divieto di fumo in tutti i locali segnalati ed in tutti quelli che l'Amministrazione comunale vorrà ulteriormente individuare.;
 - provvedere, in caso di trasgressione al divieto, alla redazione del verbale di accertamento mediante apposita modulistica;
3. In presenza di eventuali difficoltà, nell'applicazione delle norme antifumo, i Responsabili possono chiedere la collaborazione della Polizia Municipale.